



CONSIGLIO FEDERALE

Consiglio Federale
Delibera N.° 025/2020/D del 18/07/2020
Approvazione nuovo Regolamento di Giustizia
Inviata a Compagnie e Comitati Regionali

Il Consiglio Federale,

in occasione della riunione del 18 luglio ha approvato il nuovo Regolamento di Giustizia,
che si invia in allegato.

Milano, 24/07/2020.

Il Presidente
Massimo Pancani





FIARC

Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna



AFFILIATA



AFFILIATA

Regolamento di Giustizia



SOMMARIO

Titolo I – Della Giustizia Sportiva

Capo I – Generalità

Art. 1 – Principi informatori della Giustizia Sportiva6

Capo II – Delle responsabilità disciplinari

Art. 2 – Doveri ed obblighi. Clausola compromissoria6

Art. 3 – Responsabilità delle Compagnie affiliate6

Art. 4 – Punibilità7

Titolo II – Disposizioni generali sul Processo Federale

Capo I – Organi di Giustizia

Art. 5 – Principi informatori del Processo Federale.....7

Capo II – Accesso alla Giustizia

Art. 6 – Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia7

Capo III – Norme di procedura

Art. 7 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia o tassa di giustizia7

Art. 8 – Poteri degli Organi di Giustizia8

Art. 9 – Condanna alle spese per lite temeraria.....8

Art. 10 – Comunicazioni.....8

Art. 11 – Astensione.....9

Art. 12 – Ricusazione9

Art. 13 – Accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione10

Capo IV – Organi di Giustizia federali

Art. 14 – Istituzione.....10

Art. 15 – Competenza del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello10

Art. 16 – Nomina degli Organi di Giustizia federali e loro composizione10

Art. 17 – Avvio del Procedimento.....10

Art. 18 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento10

Art. 19 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento11

Art. 20 – Ricorso della parte interessata.....11

Art. 21 – Fissazione dell'udienza a seguito di deferimento o di ricorso11

Art. 22 – Misure cautelari.....12

Art. 23 – Intervento di terzo12

Art. 24 – Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale.....12

Art. 25 – Assunzione delle prove13

Art. 26 – Giudizio innanzi alla Corte federale d'appello13

Art. 27 – Termine di durata e di estinzione del procedimento disciplinare14

Art. 28 – Efficacia della sentenza dell'Autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari14



Titolo III – Sanzioni disciplinari

Capo I – Delle sanzioni in particolare

Art. 29 – Principi generali.....	15
Art. 30 – Delle specie di sanzioni.....	15
Art. 31 – Il tentativo di infrazione	16
Art. 32 – Esecuzione delle sanzioni.....	16

Capo II – Delle circostanze dell’infrazione

Art. 33 – Circostanze aggravanti	16
Art. 34 – Circostanze attenuanti	16
Art. 35 – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.....	17
Art. 36 – Valutazione delle circostanze	17

Capo III – Della recidiva

Art. 37 – La recidiva.....	17
----------------------------	----

Capo IV – Del concorso di violazione e del concorso di persone

Art. 38 – Pluralità di violazioni.....	18
Art. 39 – Concorso di persone	18

Titolo IV – Cause estintive dell’infrazione e della sanzione

Art. 40 – Morte del tesserato	18
Art. 41 – Amnistia	18
Art. 42 – Indulto	18
Art. 43 – Grazia	18
Art. 44 – Riabilitazione.....	19
Art. 45 – Disposizione finale	19



PREMESSA

Il presente Regolamento di Giustizia Federale nasce sullo schema dei modelli predisposti dal CONI e, più specificatamente, di quello in uso in FITARCO per agevolare gli arcieri FIARC (spesso tesserati anche in altre Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva) in modo da fornire loro una uniformità di principi e di regole da seguire.

Si fonda sull'articolo 27 dello Statuto Federale, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 26 ottobre 2019 e qui integralmente riportato:

“ART. 27 - Giustizia Federale

La Giustizia federale assicura la piena tutela dei diritti e degli interessi delle Compagnie affiliate e dei Tesserati, secondo i principi del giusto processo, e nello specifico la parità delle parti, il diritto al contraddittorio, il doppio grado di giudizio.

Il Tribunale Federale è l'organo di giustizia competente a giudicare in materia di violazioni del presente Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti federali connessi, ad esclusione del Regolamento Sportivo.

I membri del Tribunale Federale sono eletti dall'Assemblea Nazionale. Il Consiglio Federale provvede poi a comporre tra gli eletti 2 terne di 3 membri effettivi che durano in carica per 3 anni. Le due terne si alternano nell'esame delle violazioni poste alla loro attenzione, in modo che chi vi ricorra non possa sapere da quale delle due sarà giudicato, e in nessun caso la medesima terna può esaminare l'eventuale ricorso in secondo grado al proprio giudizio di primo grado.

I Tesserati e le Compagnie non possono presentare esposti/ ricorsi/ reclami/ contestazioni/ appelli al Consiglio Federale e questi non può in alcun modo prendere provvedimenti in merito a contenziosi di competenza del Tribunale Federale o della Commissione Tecnica Nazionale, salvo che il Tribunale Federale proponga la radiazione della Compagnia affiliata. Rimane infatti di Competenza del Consiglio Federale deliberare sull'eventuale espulsione delle Compagnie affiliate secondo quanto previsto all'articolo 9 del presente Statuto. Queste potranno ricorrere all'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente Statuto.

Entro 30 giorni della nomina, il Presidente Federale convoca il Tribunale Federale che nel suo seno elegge il proprio Presidente del Tribunale Federale ed un Procuratore Federale. Spetta al Procuratore Federale svolgere personalmente le indagini preliminari, vale a dire tutti gli accertamenti necessari a capire se effettivamente è stato commesso un illecito, chi siano i suoi autori e quali prove si potranno portare davanti al Tribunale Federale per l'eventuale procedimento disciplinare. Al termine delle indagini preliminari il Procuratore Federale, valutando il risultato degli accertamenti effettuati, decide se esercitare l'azione di Giustizia Federale, ovvero avviare un processo disciplinare nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, oppure richiedere al Presidente del Tribunale Federale l'archiviazione del procedimento. Il Procuratore Federale inoltre cura l'esecuzione dei verdetti, nonché l'esecuzione dei provvedimenti pronunciati nei giudizi da lui intrapresi.

Le riunioni del Tribunale Federale sono valide se sono presenti tutti i membri che lo compongono. I verdetti sono presi a maggioranza dei voti. È consentita l'espressione del voto anche tramite consultazione scritta o utilizzando strumenti informatici.

Esaminata la questione ed emesso il verdetto, questo verrà prodotto, a cura del Presidente del Tribunale Federale, al Segretario Generale che ne darà comunicazione alle parti interessate affinché ne prendano atto. Avverso il verdetto di primo grado l'interessato può proporre appello, depositando apposita istanza alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla notifica.



I verdetti del Tribunale Federale in secondo grado non possono essere soggetti ad impugnazione.

Sia le Compagnie affiliate che i Tesserati si impegnano a non ricorrere ad altri organismi di giustizia esterni alla Federazione per risolvere questioni ricomprese nell'ambito della giustizia federale di cui al presente articolo, pena la radiazione.

In nessun caso gli Organi di Giustizia federali possono giudicare l'operato dei membri del Consiglio Federale e del Segretario Generale nell'esercizio delle loro funzioni. Tale diritto può essere esercitato unicamente dall'Assemblea Nazionale.

La carica di componente degli Organi di Giustizia federali è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito federale e col tesseramento alla Federazione medesima.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali membri degli Organi di Giustizia federale, solo coloro che non siano e non siano mai stati tesserati FIARC o di altra organizzazione di Tiro con l'Arco da almeno 10 anni e siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo;
- laureati in Italia in Giurisprudenza;
- giudici di pace, anche a riposo;
- difensori civici, anche a riposo;
- personalità di comprovata esperienza nell'ambito del Diritto del Terzo Settore.

Il Presidente Nazionale può proporre esposti e ricorsi agli Organi di Giustizia solo qualora abbia diretta conoscenza (per avervi assistito direttamente o per averne tratto informazione da verbali federali) che una Compagnia affiliata o un tesserato abbiano contravvenuto al presente Statuto o ai Regolamenti federali, senza essere soggetto al versamento dei rimborsi. In questo caso è compito del Procuratore Federale effettuare una pre-valutazione per determinarne la procedibilità.

Le Compagnie affiliate e i Tesserati per poter proporre un esposto o un ricorso agli Organi di giustizia devono versare contestualmente un contributo, il cui importo è stabilito dal Consiglio Federale, a titolo di parziale rimborso delle spese. Tale contributo verrà restituito ove venga emesso un verdetto favorevole. Esposti e ricorsi possono essere presentati entro massimo 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza del fatto.

Le Compagnie affiliate e i Tesserati coinvolti in procedimenti di competenza del Tribunale Federale (sia come ricorrenti che come giudicati) ove fossero giudicati in torto dovranno rimborsare entro 15 giorni dalla notifica del verdetto l'intero ammontare dei costi, sia diretti che indiretti, del giudizio, pena la radiazione. L'istanza di appello non sospende l'esecutività della sanzione eventualmente comminata”.



TITOLO I DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPO I - Generalità

Articolo 1 - Principi informatori della Giustizia sportiva

1.1 Sono istituiti specifici Organi al fine di:

- ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, con i quali viene assicurata l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo;
- garantire, tramite lo Statuto ed i Regolamenti federali, la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva, il rispetto del concetto di "fairplay" (gioco leale), la decisa negazione di ogni forma di illecito sportivo, di ogni forma di violenza fisica, psichica, verbale e scritta, della commercializzazione e della corruzione;
- garantire l'osservanza delle norme federali da parte di tesserati ed affiliati.

1.2 È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento federale, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed istituzionali.

1.3 Durante le competizioni, è attribuita ai Capicaccia l'individuazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, secondo le previsioni del Regolamento Tecnico.

1.4 I membri degli Organi di Giustizia ed i Capicaccia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni a terzi estranei, in particolare agli Organi di stampa e altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.

CAPO II - Delle responsabilità disciplinari

Articolo 2 - Doveri ed obblighi. Clausola compromissoria

2.1 I tesserati e gli affiliati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni federali e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine ed della correttezza nell'esercizio della pratica sportiva e in ogni altro connesso rapporto, accettando i provvedimenti e le decisioni degli Organi di giustizia.

2.2 I tesserati e gli affiliati sono tenuti, con la loro richiesta di affiliazione e di tesseramento, ad adire gli Organi di giustizia in tutti i casi previsti dal presente Regolamento.

2.3 Agli stessi è fatto obbligo di presentarsi, se convocati, dinanzi agli Organi di Giustizia e di fornire ogni informazione, anche documentale, richiesta.

2.4 Ogni violazione della normativa federale a titolo di dolo o di colpa costituisce infrazione disciplinare e comporta le sanzioni previste dal presente Regolamento, anche in ipotesi di tentativo d'infrazione.

2.5 L'ignoranza delle norme e delle deliberazioni federali non può essere invocata a nessun effetto.

Articolo 3 - Responsabilità delle Compagnie affiliate

3.1 Le Compagnie affiliate rispondono direttamente delle infrazioni commesse da coloro che le rappresentano ai sensi delle norme federali, nonché oggettivamente delle violazioni commesse dai propri tesserati, oltre, a titolo di dolo e colpa grave, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.

3.2 Le Compagnie rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico, quando siano gli organizzatori delle competizioni e degli eventi. La mancata richiesta d'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.



Articolo 4 - Punibilità

4.1 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si siano resi responsabili della violazione di ogni disposizione che, al tempo del fatto, erano tenuti ad osservare.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCESSO FEDERALE

CAPO I - Organi di Giustizia

Articolo 5 - Principi informativi del processo federale

5.1 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali e la tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti riconosciuti dalla normativa federale.

5.2 Il processo federale attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio, del doppio grado di giudizio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo, nell'interesse dell'ordinato andamento dell'attività federale.

5.3 La decisione del giudice è motivata e riportata in un apposito registro tenuto a cura del Segretario Generale. A tale registro possono avere accesso le sole parti coinvolte nel procedimento e il Presidente Nazionale.

5.5 I giudici e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

5.6 Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

5.7 I membri degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun membro del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze .

CAPO II - Accesso alla giustizia

Articolo 6 - Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia

6.1 Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento federale.

6.2 L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale.

6.3 Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Articolo 7 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia o tassa di giustizia

7.1 Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia da parte di tesserati ed affiliati è pari ad Euro 600,00 (seicento/00) per il giudizio di primo grado e pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per il giudizio di secondo grado. Tale contributo può essere modificato a giudizio del Consiglio Federale entro il mese di agosto di ogni anno, a partire dal mese di settembre successivo.



7.2 Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante. Tale contributo verrà restituito ove venga emesso un verdetto a lui favorevole.

7.3 Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.

7.4 Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato entro e non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo o dell'esposto, o comunque dell'atto che attiva la giustizia federale e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico. Il mancato versamento del contributo comporterà l'irricevibilità dell'atto introduttivo al procedimento di giustizia federale. Il Presidente Nazionale può proporre esposti e ricorsi agli Organi di Giustizia solo qualora abbia diretta conoscenza (per avervi assistito direttamente o per averne tratto informazione da verbali o documenti federali) che una Compagnia affiliata o un tesserato abbiano contravvenuto allo Statuto o ai Regolamenti federali, ciò senza essere soggetto al versamento del contributo o tassa di giustizia.

CAPO III - Disposizioni generali sul procedimento

Articolo 8 - Poteri degli Organi di Giustizia

8.1 Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 27 dello Statuto.

8.2 Il Presidente dell'Organo di Giustizia stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

8.3 Il Presidente dell'Organo di Giustizia non può rinviare la pronuncia della sentenza né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

8.4 Il Presidente dell'Organo di Giustizia può indicare alle parti e disporre d'ufficio ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile per la decisione.

8.5 Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Articolo 9 - Condanna alle spese per lite temeraria

9.1 Presidente dell'Organo di Giustizia, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e, comunque, non inferiore a Euro 600,00 (seicento/00).

Articolo 10 - Comunicazioni

10.1 Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Presidente dell'Organo di



Giustizia può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

10.2 È onere delle parti di indicare, nel primo atto introduttivo al giudizio o difensivo, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni. In difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria della Compagnia e si danno per conosciute con tale deposito.

10.4 Le decisioni degli Organi di Giustizia sono conservate presso la Segreteria Nazionale della Federazione, in un registro dedicato e vengono comunicate alle parti entro 15 giorni dal deposito. L'eventuale impugnazione decorre dal giorno seguente e deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni con le modalità previste dall'art. 8.

Articolo 11 - Astensione

11.1 Ciascun membro dell'Organo di Giustizia competente a giudicare ha l'obbligo di astenersi:

- a) Se ha interesse nel procedimento;
- b) Se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se vi è inimicizia grave, motivi di dissidio o di interesse con le parti o coloro che le assistono;
- d) se ha fornito consigli o pareri sulla controversia fuori dall'esercizio delle funzioni giudicanti;
- e) se lo stesso o alcuno dei prossimi congiunti è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) negli altri casi in cui sussistano gravi e riscontrate ragioni di opportunità e convenienza.

Articolo 12 - Ricusazione

12.1 I membri dell'Organo di Giustizia possono essere ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo precedente oppure qualora abbiano manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti da giudicare.

12.2 La richiesta di ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere presentata o inoltrata a mezzo di raccomandata AR, P.E.C. o altro mezzo equipollente, unitamente alla prova del versamento della tassa di giustizia, alla Segreteria Generale, che provvederà all'inoltro al competente Organo di Giustizia entro e non oltre tre giorni dalla data in cui si è a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Se la causa di incompatibilità sia sorta o sia divenuta nota dopo detto termine, la dichiarazione di ricusazione va proposta entro e non oltre i 3 giorni successivi; se è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, prima della conclusione della stessa. In detti casi la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di giustizia è trasmessa entro il successivo termine di 3 giorni a pena di inammissibilità della richiesta.

12.3 Il Giudice oggetto di ricusazione non può pronunciare né concorrere a pronunciare la decisione sino a quando non sia intervenuta pronuncia che dichiari la inammissibilità o il rigetto della richiesta di ricusazione.

12.4 La decisione sulla ricusazione, assunta dal Presidente dell'Organo di Giustizia procedente, è insindacabile.

12.5 La richiesta di ricusazione è dichiarata inammissibile senza formalità regolamentari se proposta senza l'osservanza dei termini e delle forme stabilite nel presente articolo o se i motivi adottati sono manifestamente infondati.

12.6 La decisione che rigetta per qualsiasi titolo la richiesta di ricusazione provvede sulle spese a carico del ricorrente. La tassa di giustizia relativa alla richiesta è incamerata.



Articolo 13 - Accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

13.1 Il membro dell'Organo di Giustizia astenuto o ricusato è sostituito da altro giudice, designato nella decisione. Al membro sostituito è fatto divieto di partecipare ad ulteriori atti del procedimento.

13.2 Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricusazione indica se ed in quale parte gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenuto o ricusato conservano efficacia.

CAPO IV – Organi di Giustizia federali

Sezione I - Nomina e Competenza

Articolo 14 - Istituzione

14.1 Presso la FIARC sono istituiti gli Organi di Giustizia federali, in due terne di 3 membri effettivi.

14.2 Le due terne si distinguono in Tribunale Federale di primo grado e Corte Federale di Appello; entrambi gli Organi hanno sede presso la Federazione.

Articolo 15 – Competenza del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello

15.1 Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale.

15.2 La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

Articolo 16 - Nomina degli Organi di Giustizia federali e loro composizione

16.1 I membri degli Organi di Giustizia federali sono eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria secondo quanto indicato dall'art. 27 dello Statuto Federale.

16.2 I membri del Tribunale Federale di primo grado e della Corte Federale di Appello durano in carica 3 anni.

16.3 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. In nessun caso il Collegio giudicante può delegare singoli componenti dello stesso per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 17 - Avvio del procedimento

17.1 I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Presidente federale;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale.

Articolo 18 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

18.1 Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, l'incolpato può convenire con il Presidente del Tribunale Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

18.2 Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione richiesta, ne dichiara, anche fuori udienza, l'efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento.

18.3 Il comma 1 del presente articolo non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni alla persona, nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di



una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale .

Articolo 19 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

19.1 Entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del collegio giudicante fissa l'udienza di comparizione e di discussione e comunica all'incolpato e agli altri soggetti legittimamente interessati dall'incolpazione la data dell'udienza. Fino a cinque giorni prima dell'udienza gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria Federale e l'incolpato e gli altri soggetti interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

19.2 Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Il Presidente del collegio giudicante, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Articolo 20 - Ricorso della parte interessata

20.1 Per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall'ordinamento federale è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

20.2 Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria Generale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento del fatto. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Presidente Nazionale.

20.3 Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo eventuale nominato difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del ricorrente e dell'eventuale difensore e la relativa procura alle liti;
- Deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità dall'attestazione del versamento del contributo previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 21 - Fissazione dell'udienza a seguito di deferimento o di ricorso

21.1 Entro quindici giorni dal deposito dell'atto di deferimento del Presidente Federale o del ricorso, il Presidente del collegio giudicante, fissa l'udienza di discussione, trasmettendo l'atto di deferimento o il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o, comunque, interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, comunicando a tutte le parti interessate, la data dell'udienza.

21.2 Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria Generale e tutte le predette parti possono prenderne visione ed estrarne copia, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi, produrre documentazione e depositare memorie.

21.3 Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni. Il Presidente del collegio giudicante, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.



21.4 Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Articolo 22 - Misure cautelari

22.1 Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al Tribunale Federale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti nel termine stabilito dal giudice.

22.2 Il Presidente del collegio giudicante, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, per fatti di particolare gravità, richiedere al Tribunale, con richiesta specificamente motivata, l'applicazione della misura cautelare sospensione dell'incolpato da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti.

22.3 Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore nel termine di tre giorni dal provvedimento; al termine dell'audizione, il Tribunale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte Federale di Appello entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della stessa. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subito dall'incolpato o, comunque, non più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

22.4 Quando la misura cautelare è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde efficacia.

Articolo 23 - Intervento del terzo

23.1 Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

23.2 L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

23.3 Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Articolo 24 – Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

24.1 L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

24.2 Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del Tribunale. La trattazione è orale e concentrata ed assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

24.3 Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

24.4 Quando il collegio giudicante ha raggiunto la decisione, il Presidente dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a venti giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dalla comunicazione alle parti della decisione motivata e fino ad allora il reclamo



alla Corte Federale di Appello è improponibile.

24.5 La decisione del Tribunale Federale deve essere comunicata alle parti senza indugio.

Articolo 25 – Assunzione delle prove

25.1 Nel corso dell'istruttoria le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

25.2 Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

25.3 Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

25.4 Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio giudicante può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione degli opportuni mezzi di prova.

Articolo 26 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

26.1 Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compreso il Presidente Nazionale, innanzi alla Corte Federale di Appello.

26.2 Il reclamo è depositato presso la Segreteria Generale non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della Segreteria, all'incolpato appellante, al Presidente Nazionale, agli eventuali soggetti intervenuti nel processo di primo grado e, se il reclamo è proposto dal Presidente Nazionale, ai non appellanti.

26.3 Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile.

26.4 La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio giudicante, quando ricorrano gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento, in ogni caso, perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

26.5 La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di 15 giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

26.6 Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto, nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 24 e 25 del presente Regolamento.

26.7 Quando il collegio giudicante ha raggiunto la sua decisione, il Presidente della Corte



Federale di Appello dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo stesso un termine non superiore a quindici giorni per il deposito della sola motivazione.

26.8 Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato, la tassa di giustizia diviene irripetibile.

26.8 Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del Codice di procedura civile.

26.9 La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti.

Articolo 27 – Termini di durata e di estinzione del procedimento disciplinare

27.1 Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di inizio del procedimento.

27.2 Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.

27.3 Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di giudizio, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

27.4 Il decorso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che il procedimento è promosso e proseguito indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato e per tutto il tempo necessario;

c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità disposti di ufficio o dietro richiesta di alcuna delle parti costituite, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore per legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario.

27.5 L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, che diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

27.6 La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata.

27.7 Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Articolo 28 – Efficacia della sentenza dell'Autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

28.1 Davanti agli Organi di Giustizia federale la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

28.2 La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

28.3 La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento,



ha anch'essa efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari federali quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento federale nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

28.4 L'efficacia di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende agli altri giudizi nei quali si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

28.5 In ogni caso, hanno efficacia le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

28.6 Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia federali non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

28.7 In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO III LE SANZIONI DISCIPLINARI

CAPO I - Delle sanzioni in particolare

Articolo 29 – Principi generali

29.1 L'applicazione della sanzione è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e agli eventuali precedenti.

29.2 La scelta e l'entità dell'erogazione devono essere motivate, anche riguardo agli aumenti o diminuzioni operati sulla sanzione base per l'applicazione delle aggravanti ed attenuanti, alla loro prevalenza o equivalenza ed alla recidiva.

Articolo 30 – Delle specie di sanzioni

30.1 Si applicano le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione: richiamo scritto all'osservanza della norma o condotta violata. Si applica per le infrazioni di lieve entità.
2. Diffida: intimazione al rispetto della normativa statutaria e regolamentare, anche nelle ipotesi di reiterazione in violazioni di lieve entità.
3. Ammenda: pena pecuniaria, da applicarsi ai soli affiliati, la cui entità va da un minimo di una fino ad un massimo di trenta volte la quota di affiliazione fissata annualmente dal Consiglio federale. La sanzione irrogata deve essere versata in unica soluzione alla Segreteria Nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione, salvo diverso termine e modalità fissate dal giudice. Le ammende non pagate sono iscritte a debito degli affiliati; il loro integrale saldo è condizione per il rinnovo dell'affiliazione.
4. Sospensione: inibizione dallo svolgere ogni forma di attività sportiva, sociale e federale per un tempo non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo a tre anni. Per gli affiliati è prevista anche la sanzione della sospensione parziale da 15 giorni a 2 mesi con la inibizione ad organizzare gare o alla partecipazione di arcieri tesserati a gare e manifestazioni.
5. Radiazione: cancellazione definitiva dai ruoli federali, con inibizione alla partecipazione a qualunque attività agonistica, sociale e federale. Può essere irrogata per infrazione di



rilevante gravità, lesiva anche dell'immagine della Federazione o contrastante con i principi dell'ordinamento etico e sportivo che precludono la permanenza del responsabile nei ruoli federali.

Articolo 31 - Il tentativo d'infrazione

31.1 Il tesserato che compie atti diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita di un terzo.

31.2 Se il colpevole desiste volontariamente dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

31.3 Se il colpevole impedisce volontariamente l'evento, soggiace alla misura stabilita per infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Articolo 32 - Esecuzione delle sanzioni

32.1 Le sanzioni sono scontate dal giorno immediatamente successivo a quello del ricevimento della notizia della decisione.

32.2 Le sanzioni non integralmente scontate nel corso dell'anno hanno esecuzione per il residuo dell'anno o negli anni successivi.

CAPO II - Delle circostanze dell'infrazione

Articolo 33 - Circostanze aggravanti

33.1 Sono circostanze aggravanti dell'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, l'aver:

- a) commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri durante l'esercizio delle proprie funzioni e qualifiche;
- b) indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali;
- c) aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della violazione commessa;
- d) danneggiato o indotto a danneggiare persone o cose;
- e) tentato di inquinare le prove nel corso del procedimento disciplinare;
- f) commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione comportante dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione e dei suoi Organi, dirigenti, dipendenti, affiliati e tesserati;
- g) cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) determinato l'infrazione o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- j) agito per motivi futili o abbietti.

Articolo 34 – Circostanze attenuanti

34.1 La sanzione è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
- b) l'aver reagito in stato d'ira, determinato dal fatto ingiusto altrui;
- c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione;
- d) l'essere concorso a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;



e) ogni altra diversa circostanza tale da giustificare una diminuzione della sanzione.

Articolo 35 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

35.1 Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

35.2 Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, con facoltà di aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

35.3 Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

35.4 Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, con facoltà di diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

35.5 Nel concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti si deve operare un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Nell'ipotesi di prevalenza delle circostanze aggravanti si tiene conto solo di queste, in caso contrario, solo di quelle attenuanti, in quella di equivalenza si applica la sanzione che verrebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Articolo 36 – Valutazione delle circostanze

36.1 Le circostanze che attenuano o escludono la sanzione sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

36.2 Le circostanze che aggravano sono valutate a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa.

36.3 Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

CAPO III – Della recidiva

Articolo 37 - La recidiva

37.1 Il tesserato riconosciuto colpevole con decisione definitiva che commette successivamente altra infrazione disciplinare soggiace ad un aumento fino a un terzo della sanzione da infliggersi per la nuova violazione.

37.2 La pena può essere aumentata fino alla metà se:

a) la nuova infrazione è della stessa indole;

b) la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della stessa.

37.3 Qualora concorrano più circostanze tra quelle sopra indicate l'aumento della sanzione può essere applicato sino alla metà.

37.4 Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal comma 1 può essere sino alla metà; nei casi previsti dal comma 2 può essere fino a due terzi.

37.5 In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.



37.6 Compete all'Organo di Giustizia federale l'obbligo di contestare la recidiva.

37.7 Rientra nel potere discrezionale del giudice accertare la sussistenza e decidere sull'applicazione della recidiva.

CAPO IV - Del concorso di violazione e del concorso di persone

Articolo 38 - Pluralità di violazioni

38.1 È punito con la sanzione che deve applicarsi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni federali o commette più violazioni della medesima disposizione; o con più azioni od omissioni, riferentesi ad un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni federali.

Art. 39 - Concorso di persone

39.1 Quando più persone concorrono nella medesima infrazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa stabilita.

TITOLO IV

CAUSE ESTINTIVE DELL'INFRAZIONE E DELLA SANZIONE

Articolo 40 - Morte del tesserato

40.1 La morte del tesserato avvenuta prima della condanna estingue l'infrazione.

Articolo 41 - Amnistia

41.1 L'amnistia riveste carattere generale ed estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della sanzione, anche accessoria.

41.2 L'amnistia è concessa dal Consiglio Federale che ne determina le modalità ed i termini di applicazione, anche riguardo la data di decorrenza.

41.3 Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

41.4 Nei giudizi in corso l'Organo di Giustizia adito dichiara il non luogo a procedere per le infrazioni coperte da amnistia.

41.5 L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Articolo 42 - Indulto

42.1 L'indulto riveste carattere generale ed è causa di estinzione della sanzione.

42.2 L'indulto è concesso dal Consiglio Federale, che ne determina la modalità, i termini di applicazione e la data di decorrenza della sua efficacia.

42.3 L'indulto, che può essere sottoposto a condizioni ed obblighi, si applica sulla sanzione principale erogata condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra di specie più lieve. Non estingue le pene accessorie e non si applica nelle ipotesi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

42.4 Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, cumulate le sanzioni per le quali ed entro i cui limiti è applicabile.

Articolo 43 - Grazia

43.1 La grazia, che riveste carattere personale e presuppone che la decisione di condanna sia definitiva, condona in tutto o in parte la sanzione inflitta o la commuta in altra più lieve.

43.2 Il provvedimento è di competenza del Presidente Nazionale, su richiesta dell'interessato, a condizione che risulti espiata almeno la metà della sanzione erogata; la grazia non si applica nei casi di radiazione.



43.3 La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

43.4 La richiesta, scritta e sottoscritta dall'interessato, deve essere indirizzata al Presidente Nazionale e consegnata o inoltrata con raccomandata AR alla Segreteria Generale.

Articolo 44 - Riabilitazione

44.1 La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.

44.2 È emesso dalla Corte Federale di Appello, su istanza del condannato, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

44.3 Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si possa desumere la sussistenza delle condizioni di cui sopra. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

44.4 La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro i successivi 15 giorni presso la Segreteria Generale, che provvede a darne comunicazione alla parte ed al Presidente Nazionale ed all'annotazione nel Registro delle decisioni degli Organi di Giustizia.

44.5 Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

44.6 La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una ulteriore infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso qualora essa non sia stata disposta dal Giudice nel comminare la nuova condanna.

44.7 La riabilitazione non può essere richiesta e non si applica nei casi di radiazione.

Articolo 45 – Disposizione finale

45.1 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Federale.



FIARC

Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna

Affiliata IFAA
International Field Archery Association



FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna
Via Gianluigi Banfi 4 - 20142 Milano
Tel. 02.89.30.55.89 - Fax 02.89.30.21.06
segreteria@fiarc.it - amministrazione@fiarc.it - www.fiacr.it